



# Comune di Montagnareale

## Provincia di Messina

ORDINANZA SINDACALE N° 10 DEL 23.04.15

OGGETTO: Divieto di coltivazione di fave e piselli.=

### IL SINDACO

**PREMESSO** che - ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati - il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio - 6 - fosfato deidrogenasi (deficit di G6PD), con il risultato della rottura dei globuli rossi e di conseguente crisi emolitica;

**DATO ATTO** che i soggetti affetti dal predetto deficit di G6PD, nella variante mediterranea, possono sviluppare crisi emolitica, se esposti all'ingestione di legumi denominati fave, ovvero anche alla sola percezione dell'odore delle medesime o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;

**ATTESO** che il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione delle fave;

**RILEVATO** che nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace e scientificamente provato per evitare lo scatenarsi di crisi emolitiche, consiste essenzialmente nella assenza di piantagioni di fave e nell'assenza di punti vendita di fave sfuse in prossimità, sia delle abitazioni, sia degli altri ambiti frequentati dai predetti soggetti per motivi di lavoro o cura o studio o partecipazione al culto;

**ACCERTATO** che, pertanto, è necessario vietare la coltivazione di fave e regolamentarne la vendita e la somministrazione, in relazione alla pericolosità delle stesse per i cittadini predisposti al favismo, in quanto costituiscono fattore scatenante di crisi emolitiche;

**TENUTO CONTO** che in merito al favismo - trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente significative solo per alcune zone del territorio nazionale - nulla è stato previsto con disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e regionali;

**RITENUTO** che si rende necessaria l'adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti atti a prevenire situazioni di grave pericolo per i cittadini predisposti al favismo;

**VISTO** l'art. 13 della Legge 23-12-1978, n. 833;

**RICHIAMATO** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

### ORDINA

per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) IL DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI FAVE E PISELLI NEL TERRITORIO in prossimità e ad una ragionevole distanza, entro un raggio di metri 300 in linea d'aria, dall'abitazione dei Signori richiedenti, come da nota introitata al prot. N°1751 del 09/04/2015, sia nella C/da Laurello del Comune di Montagnareale, e comunque da tutte quelle situazioni analoghe di cui si perviene a conoscenza e a cui se ne potrà dare anche avviso nell'abito del territorio comunale;
- 2) Nel caso di coltivazioni di fave attivate entro l'ambito di divieto stabiliti dalla presente ordinanza, esse dovranno essere spiantate, rimosse e/o distrutte, a cura dei coltivatori stessi.
- 3) In merito alle predette eventuali operazioni di espianto, rimozione e/o distruzione delle piantagioni di fave e piselli, nel caso in cui i cittadini interessati al divieto di coltivazione non vi ottemperassero autonomamente, il gruppo di polizia municipale e/o il servizio per l'igiene e sanità pubblica della ASP di Messina competenti - anche singolarmente - sono autorizzati a inoltrare agli interessati richiesta/diffida scritta di rispetto del presente divieto.



# Comune di Montagnareale

## Provincia di Messina

- 4) In caso di inottemperanza accertata entro cinque giorni dalla ricezione della predetta richiesta, la polizia municipale e/o la ASP di Messina, previo accordo tra di loro, procedono alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, fornendo alla stessa Autorità Giudiziaria una circostanziata relazione attestante la suddetta inottemperanza e l'eventuale accertamento di danno alla salute di cittadini affetti da favismo.
- 5) Successivamente alla denuncia al Giudice Penale, quest'ultimo potrà emettere un provvedimento di urgenza al fine di impedire il persistere della violazione amministrativa, eventualmente consentendo all'Autorità Comunale di agire su beni privati.

### DISPONE

- Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi nonché nel territorio del Comune in luoghi di visibilità pubblica in un raggio di 500 (cinquecento) metri dalla abitazione sita in Montagnareale in C/da Laarello;
- Che la stessa venga trasmessa all'ASP di Messina ed al Comando di Polizia Municipale di questo Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la vigilanza sulla corretta osservanza della stessa.

Il Sindaco

